

(N. 1124-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE NEGRONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LAMBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 1956

Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il fine a cui tende il disegno di legge in esame è chiaramente indicato nel titolo: « Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali ».

Quando una scuola secondaria sorta per iniziativa di un ente pubblico (quasi sempre Comune o Provincia) viene assunta dallo Stato, come è avvenuto in parecchi casi nel dopoguerra, in conseguenza delle sopravvenute difficoltà finanziarie degli Enti pubblici, si ricorre alla finzione giuridica della soppressione della scuola esistente ed alla istituzione

di analogha scuola statale: di regola nella stessa sede, con la stessa attrezzatura e lo stesso personale subalterno, mentre gli insegnanti, anche se regolarmente abilitati, in servizio da molti anni e con garanzia di stabilità da parte degli Enti pubblici da cui dipendevano, vengono liquidati (poichè la Scuola esistente, giuridicamente, è soppressa) e sostituiti con insegnanti statali. Si tratta in molti casi di professori che hanno speso gran parte della loro vita per dare incremento alla scuola, facendo sì che la scuola stessa ottenesse il riconoscimento legale degli studi (tale condizione è richiesta dal dis-

gno di legge in esame); essi, dopo molti anni di lodevole operosità, non di rado scarsamente retribuita, si vedono licenziati, senza forse la possibilità di partecipare a concorsi statali per avere superato il limite di età, e comunque, dopo avere ottenuto la garanzia di stabilità del posto da parte dell'Ente pubblico dal quale dipendevano (anche questa condizione — della conseguita stabilità — è richiesta dal disegno di legge).

La Commissione, pertanto, ritiene giusto il principio ispiratore del disegno di legge in esame e ne propone l'approvazione, salve alcune riserve e cautele concretate negli emendamenti, che la Commissione ha l'onore di sottoporre al giudizio dell'Assemblea, e che sono, qui di seguito, rapidamente illustrati.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, ci sia consentito di avvalorare la conclusione favorevole al disegno di legge, col richiamo ad un precedente legislativo, e precisamente alla legge 17 settembre 1936, n. 1798, con cui si dispose l'assunzione nei ruoli statali degli insegnanti degli istituti magistrali di Stato. È interessante rilevare le condizioni richieste dalla citata legge: che gli insegnanti fossero provvisti del titolo di abilitazione, che fossero stati nominati con carattere di stabilità, ed infine che venissero dichiarati idonei in seguito a speciali ispezioni ministeriali. Altra caratteristica di quella legge era il termine massimo, oltre il quale essa non sarebbe stata più operante, cioè un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa: limitazione che non ha riscontro nel disegno di legge in esame; per cui — a maggior ragione — si impongono quelle speciali cautele e garanzie a cui abbiamo accennato.

Ed eccoci all'esame degli emendamenti.

All'articolo 1, non è parsa sufficiente garanzia la semplice « dichiarazione dell'Ente pubblico, da cui era gestita la scuola soppressa, che essi (gli insegnanti) prestavano servizio con carattere di stabilità all'atto della soppressione di essa ». Pare infatti che non sia estremamente difficile ottenere tale « dichiarazione », con evidente possibilità di abusi. Si è quindi ritenuto necessario sostituire il punto b) con i seguenti:

« b) dimostrino di aver prestato lodevole servizio continuativo per almeno 5 anni nella scuola soppressa;

« c) dimostrino di avere conseguito la stabilità nella scuola soppressa, mediante regolare deliberazione dell'Ente gestore ».

Si propone poi il seguente articolo aggiuntivo:

« Per i casi di scuole rette da enti pubblici, che saranno sostituite con scuole statali dopo l'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento previsto si applicherà soltanto agli insegnanti che siano stati assunti a seguito di regolare concorso, secondo le norme stabilite dalla legge per il personale degli Enti pubblici, avuto riguardo alle analoghe norme per le assunzioni dello stesso personale nelle scuole statali ».

Questo articolo aggiuntivo viene, in sostanza, ad aggiungere, per l'avvenire, una nuova condizione restrittiva, al fine di prevenire ogni possibile abuso e di garantire la idoneità degli insegnanti, i quali potranno aspirare al passaggio nei ruoli dello Stato.

NEGRONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

I professori già in servizio come presidi o come insegnanti, con carattere di stabilità, presso scuole secondarie rette da enti pubblici, che abbiano ottenuto il riconoscimento legale degli studi, e che siano state o saranno soppresse per la loro sostituzione nella stessa sede con una analoga scuola statale, possono, a loro richiesta, essere assunti nei ruoli statali, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

- a) siano forniti del titolo di abilitazione;
- b) dimostrino con dichiarazione dell'ente pubblico, da cui era gestita la scuola soppressa, che essi prestavano servizio con carattere di stabilità, all'atto della soppressione di essa.

Art. 2.

Il provvedimento di assunzione nei ruoli statali di cui all'articolo 1, viene preso indipendentemente dall'età dell'insegnante.

L'iscrizione nei ruoli statali viene fatta attribuendo a ciascuno il grado ed il trattamento iniziale della carriera dei professori, indipendentemente dalla funzione fino allora esercitata.

Gli anni di servizio prestati nella scuola non statale sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, salvo conguaglio delle quote di ritenuta da farsi a norma delle leggi vigenti.

Art. 3.

Il provvedimento previsto dalla presente legge si applica ai casi di scuole già rette da enti pubblici, che sono state sostituite con scuole statali a partire dal 1° settembre 1943 o che lo saranno in avvenire.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

- a) *Identico*;
- b) dimostrino di aver prestato lodevole servizio continuativo per almeno 5 anni nella scuola soppressa;

- c) dimostrino di avere conseguito la stabilità nella scuola soppressa, mediante regolare deliberazione dell'Ente gestore.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Per i casi di scuole rette da enti pubblici, che saranno sostituite con scuole statali dopo l'entrata in vigore della presente legge, il disposto degli articoli 1 e 2 si applicherà soltanto agli insegnanti che siano stati assunti a seguito di regolare concorso, secondo le norme stabilite dalla legge per il personale degli Enti pubblici, avuto riguardo alle analoghe norme per le assunzioni dello stesso personale nelle scuole statali.